*Allegato A - disciplinare*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **DELIBERA DI GIUNTA n° 105 del 27/11/2020**  **DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI**  **“*BUONI SPESA*”**  **DI CUI ALL’ART 2 comma 1 Decreto LGs 154 del 23/11/2020 e OCDPC N. 658 DEL 29/03/2020** | |
|  | |  |

**I N D I C E**

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Importo del buono spesa

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa

Art. 7 – Verifica dell’utilizzo del buono

Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali

Art. 9 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Art. 10 - Disposizioni finali

**Art. 1 – Oggetto**

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione dei buoni spesa di cui al Decreto Legge 154 del 23/11/2020 e all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020, adottata al fine di fronteggiare i bisogni alimentari dei nuclei familiari privi della possibilità di approvvigionarsi di generi di prima necessità, a causa dell’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.

2. Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall’art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

**Art. 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per “generi alimentari” si intendono i soli prodotti alimentari, esclusi alcolici e superalcolici.

b) per “prodotti di prima necessità” si intendono i prodotti per l’igiene personale - ivi compresi pannolini, pannoloni, assorbenti – e prodotti per l’igiene della casa

b) per “soggetti beneficiari”, le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente disciplinare;

c) per “buono spesa,” il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti nel Comune di Castel di Lama e Villa Sant’Antonio pubblicati sul sito internet comunale;

d) per “servizi sociali”, l’ufficio Servizi sociali del Comune di Castel di Lama

**Art. 3 – Importo del buono spesa**

1.L’erogazione dei buoni spesa, del valore nominale di €. 25,00 ciascuno, è *una tantum* e l’importo complessivo massimo e minimo spettante a ciascun nucleo familiare avente diritto è determinato come segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° di COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE | IMPORTO MASSIMO | IMPORTO MINIMO |
| 1 | € 200,00 | € 50,00 |
| 2 | € 300,00 | € 100,00 |
| 3 | €. 350,00 | € 125,00 |
| 4 | €. 400,00 | € 150,00 |
| >= 5 | € 450,00 | € 175,00 |

*Tab 1 - buoni spesa importi massimi e minimi erogabili*

I buoni spesa vengono assegnati con priorità ai nuclei familiari non già assegnatari di sostegno pubblico, come disposto all’articolo 2 comma 6 dell’OCDPC n. 654 del 29/03/2020.

Una volta soddisfatti gli aventi diritto con priorità, si procederà a ripartire i buoni residui tra gli altri aventi diritto, riproporzionando gli stessi in base alla severità del disagio dichiarato e sulla base del numero delle domande ammissibili. Qualora l’importo delle somme da erogare fosse superiore alle somme complessivamente a disposizione del Comune di Castel di Lama, l’amministrazione si riserva la possibilità di riproporzionare gli importi allo scopo di soddisfare tutte le richieste.

Qualora non tutte le somme fossero assegnate, l’amministrazione si riserva la possibilità di pubblicare un nuovo avviso, anche modificando i criteri di assegnazione, allo scopo di assegnare l’intera somma messa a disposizione.

**Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari**

1. I beneficiari sono individuati**, su istanza di parte**, in coerenza ai principi definiti dall’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e, pertanto, tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus COVID-19; e di quanto di cui al presente disciplinare.
2. Per poter presentare istanza è necessario avere la residenza anagrafica nel Comune di Castel di Lama
3. Ai fini dell’assegnazione dei buoni spesa, è la presentazione di una autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in cui si dichiari:

* Di essere residente nel Comune di Castel di Lama.
* La propria condizione di disagio conseguente all’attuale emergenza, illustrando sinteticamente le motivazioni delle condizioni economiche svantaggiate che saranno valutate ai fini della definizione della partecipazione.
* L’importo delle entrate di qualsiasi genere (stipendio, pensione, pensione sociale, cassa integrazione ordinaria o in deroga, pensione di inabilità/invalidità, indennità di disoccupazione, reddito di cittadinanza, CAS, indennità di accompagnamento, assegno di mantenimento e tutte le altre forme di entrate) che il nucleo familiare abbia percepito nel periodo **1 GENNAIO 2020 – 31 OTTOBRE 2020**, al netto del
  + pagamento di eventuali canoni di locazione o mutui non sospesi per l’abitazione principale (prima casa) e dimostrabili sulla base di contratti debitamente registrati;
  + pagamento di prestazioni ricorrenti e dimostrabili a favore di disabili o anziani non autosufficienti;
* La giacenza complessiva (“patrimonio liquido”) del nucleo familiare al momento della istanza su Conti Correnti e Risparmi bancari/postali risulti inferiore a €. 6.000;
* Che nessuno dei membri del nucleo familiare dell’istante ha fatto o farà richiesta presso altro Comune dei buoni spesa oggetto della richiesta

1. Criteri di assegnazione dei buoni spesa:

* **Non percepiscono alcun buono spesa** i nuclei familiari che dichiarano nel periodo 1 GENNAIO 2020 – 31 OTTOBRE 2020 **ENTRATE** (al netto delle spese per affitti o mutui e/o pagamento di prestazioni ricorrenti a favore di disabili o anziani non autosufficienti) superiori ai valori indicati in tabella 2 nella colonna **IMPORTO MASSIMO ENTRATE**;
* **Non percepiscono alcun buono spesa** i nuclei familiari che dichiarano di avere una giacenza (“patrimonio liquido”) complessivamente **superiore ai 6.000 euro**.
* **Percepiscono l’importo massimo previsto di buoni spesa** (indicati in tabella 1) i nuclei familiari che dichiarano nel periodo 1 GENNAIO 2020 – 31 OTTOBRE 2020 **ENTRATE** (al netto delle spese per affitti o mutui e/o pagamento di prestazioni ricorrenti a favore di disabili o anziani non autosufficienti) inferiori ai valori indicati in tabella 2 nella colonna **IMPORTO MINIMO ENTRATE**;
* **Percepiscono buoni spesa** i nuclei familiari che dichiarano nel periodo 1 GENNAIO 2020 – 31 OTTOBRE 2020 **ENTRATE** (al netto delle spese per affitti o mutui e/o pagamento di prestazioni ricorrenti a favore di disabili o anziani non autosufficienti) comprese tra ai valori indicati in tabella 2 nelle colonne **IMPORTO MINIMO ENTRATE** e **IMPORTO MASSIMO ENTRATE. Il valore dei buoni spesa erogati sarà compreso tra l’importo minimo e massimo indicato nella tabella 1.** L’importo sarà determinato proporzionalmente alla severità del disagio dichiarato (arrotondato ai 25 euro più vicini) valutato come la distanza tra le entrate dichiarate e gli importi minimi e massimi indicati in tabella 2.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE** | **IMPORTO MINIMO ENTRATE** | **IMPORTO MASSIMO ENTRATE** |
| 1 | € 3.600 | € 10.300 |
| 2 | € 5.700 | € 15.600 |
| 3 | € 6.650 | € 18.200 |
| 4 | € 7.550 | € 19.800 |
| >= 5 | € 8.300 | € 20.700 |

*Tab 2 – ENTRATE soglie di accesso ai buoni spesa*

**Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa**

1. Al fine della massima diffusione dei contenuti del presente disciplinare viene predisposto specifico **avviso** secondo lo schema allegato.

2. le domande possono essere presentate sia in forma cartacea che in forma telematica (modulo google form) entro le ore 9 di lunedì 7 dicembre. Per facilitare il lavoro degli uffici è fortemente raccomandato l’utilizzo della forma telematica. Qualora un cittadino avesse sbagliato a compilare il form può essere ricompilarlo in quanto verrà ritenuto valido solo l’ultimo form compilato.

**3. Ogni nucleo familiare può presentare una sola istanza. Qualora più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare presentassero più istanze l’erogazione dei buoni spesa sarà sospesa allo scopo di consentire agli uffici si svolgere le opportune valutazioni.**

4.. **L’elenco** dei beneficiari **è approvato** dai competenti organi amministrativi.

**Art. 6 – Modalità di utilizzo del buono spesa**

1.Gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa sono pubblicati sul sito internet comunale individuandone le tipologie, sulla base di quanto previsto dall’allegato 1) al D.P.C.M. 11 marzo 2020.

2. L’individuazione dell’esercizio commerciale ove spendere il buono, tra quelli aderenti all’iniziativa, è rimesso alla libera scelta dei beneficiari.

**Art. 7 - Verifica dell’utilizzo del buono**

1. L’Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede di istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni. SI RENDE NOTO CHE I DATI INSERITI PER COMPILARE L’APPOSITA RICHIESTA, CONFLUIRANNO AUTOMATICAMENTE NEL PORTALE NAZIONALE SIUSS (Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali), **una banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni sociali erogate da tutti gli enti centrali dello Stato, gli enti locali, gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie**.

**Art. 8 – Rapporti con gli esercizi commerciali**

1.L’ufficio competente provvede ad acquisire la disponibilità degli esercizi commerciali alla erogazione al Comune dei buoni spesa ed a formalizzare apposito rapporto contrattuale in deroga al d.lgs. 50/2016.

2. I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione del buono spesa ed il rischio di contagio.

**Art. 9 - adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione e rapporto con la tutela della riservatezza**

1.Il responsabile del servizio è competente per l’applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

2.I dati relativi al procedimento di cui all’OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento, facendo ricorso ad opportuni sistemi di anonimizzazione dei dati personali.

**Art. 10 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.

2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di Giunta Comunale che lo approva.